

DECISIONE (UE) 2017/2085 DEL CONSIGLIO

del 6 novembre 2017

relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e il Commonwealth delle Bahamas che modifica l'accordo tra la Comunità europea e il Commonwealth delle Bahamas in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione 2009/897/CEE ⁽¹⁾ il Consiglio ha concluso l'accordo tra la Comunità europea e il Commonwealth delle Bahamas in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata ⁽²⁾ («accordo»). L'accordo stabilisce l'esenzione dal visto per i cittadini dell'Unione e per i cittadini del Commonwealth delle Bahamas che si recano nel territorio dell'altra parte contraente per un periodo massimo di tre mesi su sei.
- (2) Il regolamento (UE) n. 610/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ ha apportato modifiche orizzontali all'acquis dell'Unione in materia di frontiere e visti e ha fissato il soggiorno di breve durata a un massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni.
- (3) È necessario inserire questa nuova nozione nell'accordo, al fine di armonizzare pienamente il regime dell'Unione in materia di soggiorno di breve durata.
- (4) Il 9 ottobre 2014 il Consiglio ha adottato una decisione che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con il Commonwealth delle Bahamas relativi a un accordo che modifica l'accordo tra la Comunità europea e il Commonwealth delle Bahamas in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata («accordo di modifica»).
- (5) I negoziati relativi all'accordo di modifica sono stati portati a termine con successo mediante la sigla dello stesso, con scambio di lettere, il 30 agosto 2016.
- (6) È opportuno firmare l'accordo di modifica e approvare le dichiarazioni accluse all'accordo di modifica a nome dell'Unione.
- (7) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio ⁽⁴⁾. Il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato né è soggetto alla sua applicazione.
- (8) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio ⁽⁵⁾. L'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione,

⁽¹⁾ Decisione 2009/897/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e il Commonwealth delle Bahamas in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata (GUL 321 dell'8.12.2009, pag. 39).

⁽²⁾ GUL 169 del 30.6.2009, pag. 24.

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 610/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, i regolamenti (CE) n. 1683/95 e (CE) n. 539/2001 del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 182 del 29.6.2013, pag. 1).

⁽⁴⁾ Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GUL 131 dell'1.6.2000, pag. 43).

⁽⁵⁾ Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GUL 64 del 7.3.2002, pag. 20).

